

Spesometro II semestre 2018: la scadenza al 28 Febbraio 2019

I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “spesometro”, previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro **l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**.

Al fine di “alleviare” gli adempimenti a carico dei contribuenti, per il 2018 è stata prevista una cadenza trimestrale facoltativa: con la prima scadenza del 31 maggio 2018 i contribuenti hanno potuto optare per l’invio semestrale tramite comportamento concludente (non inviando lo spesometro trimestrale).

Pertanto, per il 2018, tutti coloro che non hanno inviato lo spesometro trimestrale entro il 30 novembre 2018, dovranno provvedere ad inviare il secondo semestre entro il 28 febbraio 2019. Chi invece ha inviato lo spesometro relativo al terzo trimestre entro il 30 novembre 2018 dovrà provvedere all’invio del secondo trimestre entro il 28 febbraio 2019.

Novità introdotte dal DL. N. 148/2017

Si rammenta che il DL n.148/2017 ha previsto una riduzione dei dati da comunicare, nonché “ripristinato” l’utilizzo del documento riepilogativo.

È prevista un’importante semplificazione rispetto alla quantità di informazioni da indicare nel file XML, che dovrebbero riguardare solamente:

- **partita IVA** (o il codice fiscale per coloro che non agiscono nell’esercizio di imprese) dei soggetti coinvolti nell’operazione;
- **data e numero della fattura**;
- **base imponibile**, aliquota applicata ed imposta, oppure la tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Un’altra interessante semplificazione riguarda la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore ad € 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:

- partita IVA del cedente/prestatore, qualora il documento riepilogativo si riferisca a fatture emesse, o del cessionario/committente per le fatture relative ad acquisti;
- data e numero del documento riepilogativo;

- ammontare complessivo dell' imponibile e dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

NOTE OPERATIVE COMPILAZIONE SPESOMETRO

Attraverso la circolare n. 1/E/2017 l'Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle **fatture emesse e ricevute**: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione delle fatture ex D.Lgs. 127/2015).

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- **fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
- **fatture ricevute e bollette doganali registrate** (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
- **le note di variazione** delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.

I dati delle fatture

Per ogni fattura emessa deve essere indicato l'ammontare l'imponibile e dell'Iva o, nel caso in cui l'operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la natura **dell'operazione**:

- **operazioni escluse**: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972.
- **operazioni non soggette**: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge);
- **operazioni non imponibili**: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
- **operazioni esenti**: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
- **operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura**: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria;

- **operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge:** si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami);
- **operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva:** si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

Importi detraibili/deducibili

Lo schema di comunicazione previsto dal D.Lgs. 127/15 prevede anche il dato relativo alla **percentuale di detraibilità** o, in alternativa, alla **deducibilità del costo** riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione - se disponibile - potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

Il documento riepilogativo

Le informazioni da trasmettere riguardano **le singole fatture emesse e ricevute**. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.

Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.

Soggetti in regime 398/1991

Il **regime forfettario previsto dalla L. 398/1991** può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione. Si ricorda che tali soggetti, liquidando l'Iva in maniera forfettaria, sono peraltro esclusi anche dall'obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni.

Chi è escluso dallo spesometro

Sono **esclusi dallo spesometro ex D.L. 193/2016** i soli **produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972**, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane, devono assolvere l'obbligo di comunicazione. Sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

La circolare n. 1/E/2017 introduce ulteriori due esoneri:

- **i soggetti che accedono al regime forfetario ex L. 190/2014** non annotano le fatture, non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture;
- **i contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi** (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- i dati delle sue fatture
- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Informazioni per i clienti SLT

Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l'apposita piattaforma SDI - Sistema d'interscambio lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate.

Informazioni per chi gestisce la contabilità in autonomia

Lo scrivente Studio richiede alla gentile clientela di trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 28/02/2019, **entro e non oltre l'8 febbraio 2019** a mezzo email (mascia.soave@slt.vr.it anna.benatti@slt.vr.it), il file XML.

Per coloro che non sono in grado di gestire in autonomia l'adempimento, lo Studio mette a disposizione un file Excel che dovrà essere compilato e restituito entro l'8 Febbraio 2019 per consentire allo studio di verificarlo, importarlo nel proprio gestionale e inviarlo telematicamente

Nel caso in cui, invece, il cliente esegua in completa autonomia l'adempimento (predisposizione ed invio) si prega gentilmente di comunicarlo allo Studio.

Allegato 1 : STANDARD CDF_DATI_FATTURE

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.